



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **35 - IX**
del **21.05.2014**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale - IUC -

L'anno duemilaquattordici, il giorno **ventuno**, del mese di **maggio**, nella sala delle adunanze; si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **14.30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **15.50** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) ZAPPONE Giovanni -Presidente		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres.		X		16) VENERELLI Dario	2.568		X
4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz	6.871		X	17) DI MARIO Umberto	2.357	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) AZZOLA Gianfranco	2.325	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) LAURETTI Lino	2.186	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) GOLFIERI Valerio	2.165	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616		X	22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	0.977	X	
11) PALMACCI Pietro	6.603	X		24) COCCIA Vincenzo		X	
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **21**
Consiglieri Assenti n. **4**

Sono presenti gli assessori : Sciscione Gianfranco, Cerilli Paolo, Perroni Emilio.

Sono assenti gli assessori: Marcuzzi Pierpaolo, Minutillo Fabio, Longo Ezio e Tintari Roberta Ludovica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della "IUC" Imposta Unica Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 704 della 'art. 1 della legge 147/2013, Legge di stabilità 2014, è stata istituita l'imposta unica comunale IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali.
- l'imposta Unica Comunale di seguito denominata IUC, è composta da:
 - **IMU l'Imposta municipale propria** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - **TASI Tributo per i servizi indivisibili** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.
 - **TARI Tributo sui rifiuti**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il quale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, di istituzione della TARES;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27/12/n. 147, che stabilisce tra l'altro l'istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

Ravvisata, pertanto la necessità di adottare un unico regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il Regolamento TARES soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime, TARI e l'istituzione del nuovo tributo TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune;

Tenuto conto:

- della suddivisione dei seguenti commi dell'art. 1 della legge 147/2013 legge di stabilità, che identificano la IUC e le componenti della stessa:
 - commi da 639 a 640 istituzione della IUC;
 - commi da 641 a 668 componente TARI (Tributo servizi rifiuti)
 - commi da 669 a 681 componente TASI (tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI)
- che in virtù del comma 682 il comune determina, nell'ambito della potestà regolamentare dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 2) i criteri di determinazione delle detrazioni;

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- che Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Visto il decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale , nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche., convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014;

Tenuto Conto che i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono:

- *a disciplinare le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei singoli contribuenti;*

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014 , con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Preso Atto:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, del D.L. n. 174 del 2012 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, allegato sub 1 della presente deliberazione;

Vista la nota prot. n. 22784/D data 19.05.2014, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 14.05.2014 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Viste le modifiche apportate alla proposta di deliberazione dalle competenti commissioni consiliari I^a e II^a riunite in seduta congiunta;

Preso Atto del parere favorevole reso dalle competenti commissioni consiliari I^a e II^a riunite in seduta congiunta;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Uditi gli interventi dell'assessore Cerilli, dei consiglieri D'Andrea, Coccia, Marzullo, Palmacci Pietro, Avelli, Golfieri, Pecchia, Venerelli, Percoco e del Sindaco, registrati su supporto informatico, custodito in atti;

Udite, altresì, le dichiarazioni di voto dei consiglieri Marzullo, D'Andrea, Percoco, Apolloni, Palmacci Pietro, Venerelli, Azzola, Pecchia, Golfieri, Di Tommaso, registrate su supporto informatico, custodito in atti;

Preso Atto che il Presidente, ultimato il dibattito, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta indicata in oggetto, le cui risultanze sono le seguenti:

Presenti n. 21 – Votanti n. 21 – Favorevoli n. 20 - Contrari n. 1 (Marzullo) – Astenuti n. 0, atteso che nel corso del dibattito sono usciti dall'aula i consiglieri Palmacci Roberto, Zappone, Venerelli ed il Sindaco e sono entrati in aula il Sindaco ed i consiglieri Pecchia, Zappone, Venerelli;

Preso Atto dell'esito delle votazioni nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

DELIBERA

- 1. Di Dare Atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di Dare Atto** che con l'allegato regolamento IUC, si provvede al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., che stabilisce tra l'altro l'istituzione dell'imposta unica comunale IUC e delle sue componenti in vigore dal 1 gennaio 2014;
- 3. Di Adottare** un unico regolamento IUC che comprende al suo interno le componenti IMU, TASI TARI sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, richiamato in premessa, sostituendo integralmente il regolamento TARES soppresso, con la regolamentazione del nuovo tributo TARI, e disciplinando il nuovo regolamento TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- 4. Di Approvare** l'allegato regolamento imposta unica comunale –IUC- come sopra descritto;
- 5. Di Dare Atto** che il regolamento approvato con il presente atto ha effetto da 1 gennaio 2014;
- 6. Di Inviare** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 23 maggio 2014;
- 7. Di Dare Atto** che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Successivamente, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 21 – Votanti n. 18 – Favorevoli n. 17 – Contrari n. 1 (Marzullo) – Astenuti n. 3 (Di Tommaso, D'Andrea, Coccia);

Visto l'esito della votazione reso per l'immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

---oo0oo---

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina


**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000,
SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC-**

PARERE CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE



- L'atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, giusta art. 49 del Decreto legislativo 267/2000.

IL DIRIGENTE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n° 267/2000, si esprime parere contrario alla proposta di cui all'oggetto, poiché _____

IL DIRIGENTE

Terracina 21.05.2014

CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

---00000---


PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC-


PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'P. De L...'.

Terracina 21.05.2014



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE **-I.M.U-**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE **-T.A.S.I.-**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE **-T.A.RI.-**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 - IX DEL 21.05.2014

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147. Aggiornato al decreto legge 06 marzo 2014 n. 16; -Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche- Convertito in Legge " 2 maggio 2014 n. 68".

TITOLO I
- DISCIPLINA GENERALE - IUC -(Imposta unica comunale)

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2- COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC"
- Art. 4- DICHIARAZIONI
- Art. 5- MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6- SCADENZE DI VERSAMENTI
- Art. 7- COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 8- RISCOSSIONE
- Art. 9- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 10- ACCERTAMENTO-SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I

Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Terracina in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii.

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1 L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

a. l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune

- nel Tributo sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1 I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. (comma 684 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.);

2 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. (comma 685 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.)

3 Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. (comma 687 legge 147/2013)

4 Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, (comma 686 legge 147/2013 e ss.mm.ii.)

Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: **16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo**.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii. e del comma 1 lettera b) dell'art.1 del D.L.n.16/2014, convertito il Legge del 02.maggio 2014 n. 68), il pagamento della TASI e della TARI è stabilito in norma in almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato:

-Il versamento della TASI è fissato in **numero di 2 rate**, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.

-Il versamento della TARI è fissato in **numero di 3 rate**, con scadenza **30 giugno - 30 settembre 30 dicembre**;

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. A seguito delle modifiche introdotte al comma 688 della legge 147/2013, dalla legge 02.05.2014 n. 68, per quanto riguarda la TASI, si può determinare la scadenza della rata al 16 giugno solo nel caso in cui il Comune invia per via telematica al portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014, la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote. In caso contrario rimane il versamento in unica soluzione con unica rata del 16 dicembre 2014.

Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1 Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2 Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Art. 10

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2 In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC** alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

3 In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.

4 In caso di **infedele** dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;

5 In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta** all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6 Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7 Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

TITOLO II
REGOLAMENTO COMPONENTE -IMU - (*Imposta municipale propria*)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART 3 - SOGGETTI ATTIVI
- Art. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .
- Art. 5 BASE IMPONIBILE
- Art. 6 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- Art. 7 RIMBORSO I.M.U. PER AREE NON PIU' EDIFICABILI

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.

- Art. 8 ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 9 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
- Art. 10 ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
- Art. 11 IMMOBILI MERCE..
- Art. 12 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art. 13 DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA E DEI TERRENI
- Art. 14 MOLTIPLICATORI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
- Art. 15 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- Art. 16 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
- Art. 17 ESENZIONI
- Art. 18 IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

TITOLO III

AGGIORNAMENTI CATASTALI, DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, ALIQUOTE.

- Art. 19 AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE PER INTEVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE
- Art. 20 FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "E"
- Art. 21 DICHIARAZIONE
- Art. 22 VERSAMENTI
- Art. 23 ALIQUOTA MINIMA E MASSIMA
- Art. 24 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

TITOLO IV

FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, RATEIZZAZIONI, ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERESSI MORATORI, RIMBORSI, RIVERSAMENTI.

- Art. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 26 ACCERTAMENTO
- Art. 27 RATEIZZAZIONI DEL PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI
- Art. 28 ATTIVITA' DI CONTROLLO
- Art. 29 INTERESSI MORATORI
- Art. 30 RIMBORSI
- Art. 31 RIVERSAMENTI

TITOLO V

RISCOSSIONE COATTIVA, CONTENZIOSO, MODALITA' DI NOTIFICAZIONE, SANZIONI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, AUTOTUTELA, AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO.

Art. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 33 CONTENZIOSO

Art. 34 MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

Art. 35 SANZIONI

Art. 36 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 37 AUTOTUTELA

Art. 38 AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

TITOLO VI

NORME ABROGATE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, NORMATIVA DI RINVIO, ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art. 39 NORME ABROGATE

Art. 40 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Art. 41 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 42 NORMATIVA DI RINVIO

Art. 43 ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), istituita secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Terracina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista degli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, tenendo conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'I.M.U. come componente di natura patrimoniale con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014.
2. L'I.M.U., a norma del comma 1 del citato art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sostituisce l'Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.) e per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Art. 2 Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, in cui insiste, interamente o proporzionalmente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) Legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 3 Soggetti Passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, del diritto di abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, anche se

non residente nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;

e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale intende in ogni caso ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione;

f) l'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune, ovvero per gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di superficie, siti nel proprio territorio comunale.

Art. 4

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nel territorio del Comune come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica a decorre dal 1 gennaio 2014 al possesso *dell'abitazione principale*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi *l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale* (senza la maggiorazione pari ad €. 50,00 per i figli), nei limiti espressamente definiti dal Comune;
3. Ai sensi del D.L. n. 102/2013 l'Imposta Municipale Propria non si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014 , altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale;
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Art. 5 Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati censiti in catasto, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13, del D. L. n. 201/2011, utilizzando la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con i seguenti moltiplicatori previsti dall'art. 13 comma 4, del D. L. 6/12/2011 n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011 , n. 214.

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse, autorimesse, escluse le categorie "A/10" (uffici e studi privati);

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base di scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.f.a.*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora

avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliari dell'Ufficio del territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, il comma 6 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13 D.L. n. 201/2011, prevede che la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.
5. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
6. Allo stesso modo, *nessun rimborso* compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 6

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, *"un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*.
2. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1, si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali, ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
3. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Art. 7

Rimborso I.M.U. per aree non più edificabili

1. L'articolo 59 del D.lgs 446/1997 prevedeva la possibilità di disporre il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. La soppressione dell'articolo succitato ai sensi dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. 23/2011 e l'art. 9 commi 4 e 5, non permette ai Comuni di disporre alcun rimborso per le aree suddette.

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, *nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. La residenza è data dalle risultanze anagrafiche. La dimora abituale, in un determinato luogo, è data dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
4. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in cat. A/1, A/8 ed A/9.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
6. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.
7. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
8. Non si considera adibita ad *abitazione principale*, l'unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti* nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto.

Art. 9 Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliare distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'I.M.U. verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 10

Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) Legge 147/2013:
 - l'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
2. Le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di €. 500,00, (l'eccedenza va versata applicando l'aliquota ordinaria). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, avente come categorie catastali C/2; C/6 e C/7, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Art. 11
Immobili merce

1. Il D.L. 102/2013, entrato in vigore il 31 agosto 2013, all'art. 2, esenta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 12
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 2 non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla conservazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Se il terreno è posseduto da più soggetti ma è condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti di cui al comma precedente l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.
3. Entro l'anno successivo alla variazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione I.M.U.

Art. 13
Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni

1. Ai fini dell'I.M.U., gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L.n.557 del 30/12/1993 convertita in legge il 26 02 1994 n. 133 , come modificato dall'art. 42 bis L. 222/2007, con categoria catastale attribuita D/10 ovvero se in un'altra categoria catastale con annotazione di ruralità al Catasto.
2. A tal fine, per l'attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dall'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
4. A decorrere dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, diversi da quelli considerati ad uso strumentale e dall'abitazione principale, il versamento dovrà essere effettuato

applicando l'aliquota relativa ad altri fabbricati.

Art. 14

Moltiplicatori, riduzioni e agevolazioni per i terreni agricoli

1. Per i terreni non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, il moltiplicatore pari a 135.
2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento il moltiplicatore è pari a 75.
3. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99 comma c, per le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale il valore del terreno è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato al 25 per cento il moltiplicatore è pari a 75.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e I.A.P., iscritti nella previdenza agricola purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
 - d) Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
5. Le agevolazioni descritte non sono applicabili ai terreni concessi in affitto, perché si perde il requisito richiesto dall'art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo I.A.P., iscritto nella previdenza agricola.
6. L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 9 marzo 2004, n. 99, stabilisce che la qualifica di I.A.P., possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita

la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

- b) Il riconoscimento della qualifica di I.A.P. alla società avviene, solo nel caso in cui lo statuto della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Art. 15

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma 3 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e)b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva rea ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 16

Fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Per l'applicazione dell'agevolazione indicata al comma 1, è necessario, inoltre che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
4. E' necessario, inoltre, presentare entro il 30 giugno dichiarazione I.M.U., che attesti quanto suindicato.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esenti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni prescritte dalla norma:
 - a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1/ ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esenzione si rende applicabile

per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 18

Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Ai fini dell'applicazione della lettera i) del precedente articolo sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Ai sensi dell'art. 91 bis D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione I.M.U., apposita dichiarazione I.M.U./ENC, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
5. Le Camere di Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito I.C.I.

TITOLO III
AGGIORNAMENTI CATASTALI, DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, ALIQUOTE.

Art. 19

Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie

1. I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
3. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
4. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive modificazioni.
5. Agli effetti dell’I.M.U., la nuova rendita catastale determina una maggiore imposta da corrispondere che può essere richiesta dal Comune con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.
6. Un trattamento agevolato a favore di soggetti, titolari di diritti reali di unità immobiliari di proprietà privata che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate per intervenute variazioni edilizie, provvedono a regolarizzare la propria posizione, in tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti.

Art. 20

Fabbricati appartenenti alla categoria “E”

1. Il comma 40 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, prevede che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed E/9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

¹ Legge Finanziaria 2005 (L. n. 311/2004 art. 1 comma 336).

2. Il comma 41 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, prevede, infatti, che "le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701...

Art. 21 Dichiarazione

1. I soggetti ²passivi, sono obbligati a presentare la dichiarazione I.M.U., in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero, ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 22 Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

² Legge Finanziaria; il comma 174 modifica il "decreto Visco-Bersani"; aggiunge all'art. 37 al comma 53 "Resta l'obbligo di presentazione" etc....

2. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo disposizione dell'art. 17 del decreto legislativo 241/97, salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino (D.M. 23/2012). L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, resta comunque salva la facoltà del soggetto passivo di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro la data della prima scadenza.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale propria è pari ad 12,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune, relativa a tutti gli immobili posseduti. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata nel complessivo ammontare sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio 2014.
9. I codici del tributo da utilizzare per il versamento sono:
 - a) abitazione principale 3912
 - b) altri fabbricati 3918

c) aree fabbricabili	3916	
d) terreni agricoli	3914	
e) immobili produttivi D	3930 Comune	3925 Stato.

Art. 23

Aliquota minima e massima

1. Per effetto del Decreto Legge n. 201/2011, all'art. 12, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni con deliberazioni del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.
2. Il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, fissa le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.445 del 15 dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Art. 24

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dal Consiglio Comunale, organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 e 7 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

TITOLO IV

FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, RATEIZZAZIONI, ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI, RIMBORSI, RIVERSAMENTI.

Art. 25

Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 Legge 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza

professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura l'istruttoria relativa al contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo di gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 26 **Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad €. 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 27

Rateizzazioni del pagamento degli atti impositivi

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario fino ad un massimo di 36 rate.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dello scadere della data prevista per il pagamento del tributo.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione o dilazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Sulle restanti rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno. Il versamento della prima rata deve avvenire entro la data di scadenza originaria del tributo.
5. L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti ed emana il provvedimento. Detto provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
6. La rateizzazione sarà accolta senza maggiorazione di interessi di cui all'art. 29 del presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Art. 28

Attività di controllo

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art.29
Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre (3) punti percentuali ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30
Rimborsi

1. L'attività di rimborso è disciplinata ai sensi della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, commi 724, 725, 726, 727.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita al tasso legale, vigente maggiorato di tre (3) punti percentuali previsto dall'art. 29 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 168, non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.
5. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 167 le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Questa facoltà deve intendersi limitata alla sola quota I.M.U. di spettanza del Comune.
6. Di tale circostanza il contribuente deve dare comunicazione all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento del saldo dell'imposta.

Art. 31
Riversamenti

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 comma 722, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i

dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Il comma 723 della succitata Legge stabilisce che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno gli esiti della procedura di riversamento di cui al comma 722, al fine delle successive regolazioni.

TITOLO V

RISCOSSIONE COATTIVA, CONTENZIOSO, MODALITA' DI NOTIFICAZIONE, SANZIONI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, AUTOTUTELA, AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 commi 4, 6 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011.

Art.33

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34

Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Art.35 Sanzioni

1. Per le violazioni si applica l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.s, artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 alle norme si applicano le sanzioni nelle misure che seguono:
 - a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo € 51,00;
 - b) se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta;
 - c) se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258. La stessa si applica alla mancata esibizione o trasmissioni di atti o documenti o alla mancata restituzione di questionari;
 - d) le sanzioni previste per l'omessa e l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
 - e) omesso o parziale versamento dell'imposta 30% dell'imposta non versata;
 - d) la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art.36 Ravvedimento operoso

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento entro il termine di scadenza possono regolarizzare la propria posizione pagando l'imposta con le seguenti maggiorazioni:
 - a) sanzione ridotta dello 0,2% da 1 a 14 giorni di ritardo;
 - b) sanzione ridotta al 3% pari ad un decimo (1/10) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - c) sanzione ridotta al 3,75% pari ad un ottavo (1/8) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione.
 - d) Sanzione ridotta al 10% pari ad un decimo (1/10) del minimo per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni.
1. Il pagamento della sanzioni ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 37
Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al funzionario responsabile del tributo, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia non giustificata, al responsabile del settore che ricomprende l'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Tributi del Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.
3. Non si procede all'annullamento per motivi di merito sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevolmente al Comune.
4. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, superi in €. 2.500,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo, parere del responsabile del settore ove è collocato il servizio tributi.
5. Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 38

Affidamento della attività di liquidazione e accertamento

1. L'attività di liquidazione e accertamento può essere affidata, a:
 - a) dall'Ente locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la

sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla; che svolta la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che la controlla;
 - le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n.267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
- c) L'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente;
- e) Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

TITOLO VI

NORME ABROGATE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, NORMATIVA DI RINVIO, ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art. 39

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 40

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 41

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 42
Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 43
Abuso di Diritto ed elusione in materia tributaria

I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati tra i principi di collaborazione e buona fede.

I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, della Costituzione) e di progressività dell'imposizione (art. 53, secondo comma, della Costituzione) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere.

L'Ente persegue i propri fini nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e si estrinseca in un obbligo di condotta coerente, non contraddittoria o discontinua, mentre la condotta del contribuente e la sua buona fede può essere definita come dovere di correttezza, di solidarietà sociale che si esprime attraverso la leale contribuzione alle spese pubbliche e si riflette nel divieto di comportamenti elusivi.

Tuttavia qualsiasi comportamento apparentemente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva attribuita dall'ordinamento ma, in realtà, in contrasto con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale attribuzione ed in conflitto con le ragioni e gli interessi per cui il diritto è riconosciuto dall'ordinamento giuridico genera un abuso del diritto, e nel rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione viene introdotto un principio antielusivo che preclude al contribuente la possibilità di ottenere vantaggi fiscali dall'uso distorto, anche se non in contrasto con norme di legge, di strumenti giuridici idonei a fargli conseguire un vantaggio fiscale o un risparmio d'imposta, mancando ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diversa dalla mera aspettativa di quei benefici.

TITOLO III
REGOLAMENTO COMPONENTE - TASI- (Tributo per i servizi indivisibili)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI
- Art. 3 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- Art. 4 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI
- Art. 5 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI
- Art. 6 – ALIQUOTE DELLA TASI.
- Art. 7 _ SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- Art. 8 _ DECORRENZA DELLA TASI
- Art. 9 _ INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

TITOLO II

ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI, DICHIARAZIONE

- Art. 10_ ESENZIONE
- Art. 11 _ RIDUZIONE,AGEVOLAZIONE, ESENZIONI, DETRAZIONI
- Art. 12 _DICHIARAZIONE

TITOLO III

VERSAMENTI, FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROLLO, RIMBORSI, RISCOSSIONE.

- Art. 13 - STRUMENTO DI VERSAMENTO TASI
- Art. 14 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO.....
- Art. 15- FUNZIONARIO RESPONSABILE.....
- Art. 16 - ACCERTAMENTO.....
- Art. 17_ ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI
- Art. 18_ RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI .

- Art. 19 NORMATIVA DI RINVIO.....
- Art .20 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Terracina, del Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 2 - Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L.147/2013 e s.m.i., è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Soggetto passivo del tributo

1. La TASI (art. 1, comma 671 L.147/2013 e s.m.i.) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% , (tra il 10 e il 30 per cento) la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Ai sensi dell'art. 1, comma 672, in caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna, art. 1, comma 672 L. 147/2013 e s.m.i..
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 673 L. 147/2013 e s.m.s., in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo ai sensi dell'art. 674 L. 147/2013 e s.m.i.

Art. 4 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Per fabbricati si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, *nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 5 – Base imponibile della TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 675 L. 147/2013 e s.m.i, la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili. Si applicano gli articoli 5, 6, 14, 15, 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente

dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

4. Per area fabbricabile si intende ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, *“un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”*.
5. In virtù delle disposizioni di cui al comma 4, si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali, ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Art. 6 - Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D. Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011 e il D.L. n. 16/2014 art. 1, comma 1, lettera a) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
4. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 7 - Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Terracina viene intesa per una quota parte, non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile dal 1° gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.

Art. 8 - Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune :
 - Pubblica sicurezza e vigilanza ;
 - tutela del patrimonio artistico e culturale;
 - servizi cimiteriali;
 - servizi socio assistenziali;
 - servizio di protezione civile;
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico e di illuminazione pubblica;
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

TITOLO II

ESENZIONI ,RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI, DICHIARAZIONE

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, come di seguito riportate:
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta (I.M.U.) indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 - Riduzioni, agevolazioni, esenzioni, detrazioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti ai fini I.M.U.;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. n° 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 68/2014, il Consiglio Comunale potrà introdurre detrazioni d'imposta per gli immobili rientranti nella qualifica di abitazione principale ed equiparate qualora venga adottata per l'anno 2014 un'aliquota TASI maggiorata rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 677, secondo periodo, Legge n° 147/2013.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Strumento di versamento TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Il versamento verrà effettuato in autoliquidazione dai contribuenti.

Art. 14 – Scadenze e termini di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate semestrali, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.
5. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione TASI (anno 2014) il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata , entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00 da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
9. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
10. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
11. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
12. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per

l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 - Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 - Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO IV

DEGOLAMENTO COMPONENTE -TA.RI -(Tributo sui rifiuti)

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOALMENTO
- Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TA.RI
- Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TA.RI.
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 6 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO
- Art. 7 - CARATTERISTICHE DELLE DEI LOCALI AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 9 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 10- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO - RIDUZIONE DEL TRIBUTO-
- Art. 11 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO - RIDUZIONI SUPERFICIARIE -
- Art. 12- TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 13 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 14- RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15 - RIDUZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI
- Art. 16 - ZONE NON SERVITE
- Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 18 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 19 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 20 - TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 21- DETERMIANZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 22- PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 23 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 24- OCCOPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 25 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 26 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 27 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Art. 28 - RISCOSSIONE
- Art. 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 30 - IMPORTI MINIMI
- Art. 31- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Art. 33 - SANZIONI EDE INTERESSI
- Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 36 - NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO IV
REGOLAMENTO COMPONENTE TA.RI. (Tributo sui rifiuti)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Terracina, del tributo sui rifiuti TA.RI. costituente ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi; (IUC)

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TA.RI.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, il tributo sui rifiuti (TA.RI.)
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 - 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3

PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI

1. Il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (comma 641 art.1 Legge 147/2013).
2. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, a carico dell'utilizzatore, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal successivo art. 8, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. Rimangono pertanto esclusi gli smaltimenti per i quali è consentito il ricorso a soggetti terzi (rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, ecc), comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilato l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Terracina nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La T.A.R.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione dei rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori, o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (comma 642 Legge 147/2013).
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.R.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. (comma 643, art.1. Legge 147/2013).
3. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art.1. Legge 147/2013).
4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni.
5. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione dei rifiuti, quando, di fatto, il servizio sia attuato. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

Art. 6
CARATTERISTICHE DEI LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.*
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da

parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 7

CARATTERISTICHE DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 3); (comma 645 art. 1 Legge 147/2013; come modificato dall'art. 2 comma 1, lett. *d-bis*) della Legge 02.05.2014 n. 68.

2. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio, è utilizzata la previgente superficie applicata per ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. (comma 646, art. 1 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili in catasto urbano, e corredate di planimetria, sarà determinata a regime pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Ai contribuenti vengono comunicate le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. (comma 647 art.1 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.).
4. A fronte di tale disposizione, ove si riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU, TIA o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio tributi del Comune.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013 rimane quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto

di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 9

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Il servizio è disciplinato con apposito regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti;
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO RIDUZIONE DEL TRIBUTO

1. Le utenze **non domestiche** che dimostrino di aver avviato al recupero **rifiuti speciali assimilati** agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota **variabile**, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (art.1, comma 669 L.147/2013 come modificato dall'art. 2 , comma 1, lett. e della Legge 02.05.2014 n. 68)

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente o nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 11

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO - RIDUZIONI SUPERFICIARIE-

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI vengono individuate le aree di produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati. (art.1 comma 649 legge 147/2013, come modificato dalla Legge 02.05.2014 n. 68)
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. In caso di mancata convenzione con il gestore dei rifiuti si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
5. In caso di mancata indicazione delle superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse

è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Studi medici	50
Laboratori odontotecnici	50
Fabbri	50
Officine meccaniche	50
Elettrauti	50
Aziende agricole	50
Falegnami	50
Cantieri navali	50
Laboratori analisi	50

Art. 12

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, (licenze per attività stagionali) con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, (art. 1 commi 662-665 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.);
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (massimo 100%). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. (comma 666, art.1 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.)

Art. 14
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 30 % , limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle patate, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. (comma 658, art.1, L. 147/2013 e ss.mm.ii.)
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1) è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. L'utenza che fa richiesta della riduzione di cui al comma 1) deve dichiarare di possedere un idoneo terreno per il compostaggio superiore ad almeno cinque volte la superficie dell'abitazione.

Art. 15
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI

1. Ai sensi della lettera d) comma 659 dell'art.1, legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero- riduzione del 30%;
 - b) abitazioni con unico occupante residente di età pari o superiore ad anni 70: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%
2. ai sensi del comma 660, dell'art. 1, Legge 147/2013 la TARI è ridotta nella seguente ipotesi:
 - 2.a abitazioni occupate da contribuenti residenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave con grado di invalidità almeno del 90%, certificato ai sensi della Legge n. 104/92 . L'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare riferito all'anno di contribuzione 2013, non deve essere superiore ad € 8.000,00 ,riduzione del 30%;
 - 2.b nuclei familiari residenti che presentano un indicatore ISEE riferito all'anno di contribuzione 2013 non superiore ad € 6.000,00, -riduzione del 30%-
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano esclusivamente per l'abitazione principale, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato, sono presentate ogni anno, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta se presentate **dopo il 30 giugno**, salvo che non siano demandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona perimetrata, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari;
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona perimetrata, il tributo è dovuto nella misura del 20% (max 40%) (comma 657 L. 147/2013 e ss.mm.ii.) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri;
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dal momento di attivazione del servizio di raccolta;

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo (massimo 20%), (comma 656, art. 1 legge 147/2013 e ss.mm.ii)

Art. 18
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art.1 della Legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in

particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 19

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario in modo da garantire la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
4. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 20

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Art. 21

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 22

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 23

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 24

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche dal numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 30/05/2014 e alla data del 01/12/2014 dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall' art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale.
3. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente, devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, **per un periodo non inferiore all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti **non residenti** nel Comune di Terracina, per le utenze domestiche di soggetti residenti nel Comune di Terracina ma diverse dall'abitazione dove è fissata la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **tre unità**. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla date di cui al precedente comma 2) dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Art. 25
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 26
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

8. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31, e pertanto le stesse non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. (art.1, comma 655 L.147/2013)

Art. 27
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - d) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - e) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - f) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione, del possesso o

della variazione. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) numero degli occupanti i locali;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) la denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro 30 giorni.

Art. 28 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. tre rate aventi cadenza **30 giugno - 30 settembre - 30 dicembre** (*almeno 2 rate semestrali*), o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, e del tributo provinciale di cui all'art. 13 è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - d) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - e) del proprio personale dipendente;
 - f) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - g) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - h) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 32

ACCERTAMENTO

1. Ai sensi del D.Lgs 218/1997 e s.m.i. si applica l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 33
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.(art. 696 l. 147/2013;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; art. 697, l. 147/2013;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Art.699, l. 147/2013;

Art. 34
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo,31 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. la notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno esecutivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore della TA.RI disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, commi 704 della Legge 27.12.2013 n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 30 maggio e del 01.12.2014, dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in numero di tre unità fatta salva apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30 aprile 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 37
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche e domestiche

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI. UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, impianti sportivi
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi
05	Stabilimenti balneari
06	Sale Esposizioni ed Autosaloni
07	Alberghi, pensioni, locande o affittacamere con ristorante
08	Alberghi, pensioni, locande o affittacamere con ristorante senza ristorante
09	Case di cura e riposo, ricoveri carceri collegi e convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici- veterinari, uffici postali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti e ombrelli antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista ecc.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ecc.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pubs e agriturismi
23	Mense, birrerie, paninoteche tavole calde
24	Bar, caffè, pasticceria, gelaterie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, pizzerie da asporto
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da ballo e sale giochi


2) Categorie delle UTENZE DOMESTICHE

D01	1 COMPONENTE/ nucleo familiare
D02	2 COMPONENTE/ nucleo familiare
D03	3 COMPONENTE/ nucleo familiare
D04	4 COMPONENTE/ nucleo familiare
D05	5 COMPONENTE/ nucleo familiare
D06	6 COMPONENTE/ nucleo familiare
DNR	UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA



ALLEGATO SUB 1)

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale



Al Sindaco

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile dei Servizi finanziari

OGGETTO: Parere proposta di Regolamento Imposta Unica Comunale -I U C

Vista la proposta di deliberazione consiliare N. 25 DEL 14 Maggio 2014 acquisita con prot. n. 27309/U del 19/05/2014, concernente l'approvazione del regolamento sull'**Imposta Unica Comunale -I U C**, che disciplina :

- **IMU - Imposta municipale Unica** – Imposta propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- **TASI – Tributo per i servizi indivisibili** – a carico sia del possessore e dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del comune;
- **TARI – Tributo sui rifiuti** – a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento.

Visto il comma 703 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il quale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale stabilisce l'**abrogazione** dell'art. 14 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, di istituzione della **TARES**;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27/12/n. 147, che stabilisce tra l'altro l'istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

Ravvisata, pertanto la necessità di adottare un unico regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: **IMU - TASI - TARI**, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento **IMU** sopra richiamato, sostituendo il Regolamento **TARES** soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime, **TARI** e l'istituzione del nuovo tributo **TASI**, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune;

Tenuto conto:

- della suddivisione dei seguenti commi dell'art. 1 della legge 147/2013 legge di stabilità, che identificano la IUC e le componenti della stessa:

commi da 639 a 640 istituzione della IUC;

commi da 641 a 668 componente TARI (Tributo servizi rifiuti)

commi da 669 a 681 componente TASI (tributo servizi indivisibili)

commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

- che in virtù del comma 682 il comune determina, nell'ambito della potestà regolamentare dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISE;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2) i criteri di determinazione delle detrazioni;

Considerato che Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- **che il versamento della TASI** e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. **Il versamento della TARI** e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI,**



prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Visto il decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale , nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche., convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014;

Tenuto conto che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono:

- a disciplinare le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei singoli contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014 , con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

Preso Atto che le competenti Commissioni Consiliari non hanno ancora espresso parere in merito;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Dato atto che il regolamento è conforme alle direttive contenute nella proposta pubblicata dal MEF, Dipartimento delle Finanze;

Preso atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000, attualmente vigente;

Questo Collegio esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione del Regolamento sull'**Imposta Unica Comunale - I U C**, composto di 11 articoli, che disciplina:

- IMU - Imposta municipale Unica, composto di 43 articoli;
- TASI – Tributo per i servizi indivisibili, composto di 20 articoli;
- TARI – Tributo sui rifiuti, composto di 37 articoli.


Terracina, 19 Maggio 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Alberto Cianfrocca

Dott. Luigi Franzese

Dott. Giulio Pesci



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Zappone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 22 MAG 2016 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

22 MAG 2016
Terracina, _____

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUZIONE AMMINISTRATIVO
ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE